

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
24 febbraio 2000 *

Nella causa T-37/98,

Foreign Trade Association (FTA), con sede a Bruxelles (Belgio),

Hypermarché Auchan S.A., con sede a Croix (Francia),

Karstadt Aktiengesellschaft, con sede a Essen (Germania),

Kaufhof Warenhaus AG, con sede a Colonia (Germania),

Société anonyme CIVAD, che agisce sotto la denominazione di **La Blanche Porte**,
con sede a Tourcoing (Francia),

Otto-Versand GmbH & Co., con sede ad Amburgo (Germania),

Quelle-Schickedanz AG & Co., con sede a Fürth (Germania),

Textilimportörerna, con sede a Stoccolma (Svezia),

rappresentate dall'avv. U. Schliessner, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto
in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias
Hardt,

ricorrenti,

* Lingua processuale: l'inglese.

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor S. Marquardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti H.-J. Rabe e G.M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori V. Kreuzschitz, consigliere giuridico, e N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio medesimo, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniante,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori J. Pirrung, presidente, J. Azizi, A. Potocki, M. Jaeger e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

- 1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 marzo 1998 le ricorrenti, importatori o associazioni di importatori di biancheria da letto, hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1).

- 2 Sulla seconda pagina del ricorso si legge che le ricorrenti sono «rappresentate dall'avv. Ursula Schliessner, mandataria di James Searles, dello studio Oppenheimer, Wolff e Donnelly LLP, Bruxelles» (nel testo originale inglese: «represented by Ursula Schliessner, instructed by James Searles, of Oppenheimer, Wolff & Donnelly LLP, Brussels»). Sull'ultima pagina del ricorso appare il nome

dattilografato dell'avv. Schliessner, avvocato tedesco abilitato all'esercizio nel foro di Düsseldorf (Germania). Per contro, la sottoscrizione manoscritta che si trova sopra tale nome è quella dell'avv. Searles, del foro dello Stato dell'Ohio (Stati Uniti), che figura sull'«elenco dei membri dei fori stranieri associati al foro di Bruxelles e iscritti presso l'ordine francese» del foro medesimo (elenco B). La sottoscrizione dell'avv. Searles è accompagnata dall'abbreviazione «pp» (per procura).

- 3 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 1998, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla detta eccezione in data 8 giugno 1998.

- 4 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale l'8 luglio 1998 la Commissione ha chiesto di poter intervenire a sostegno del Consiglio, intervento autorizzato con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del 16 novembre 1998.

- 5 Invitata a pronunciarsi unicamente in merito alla ricevibilità del ricorso, la Commissione ha depositato la propria memoria d'intervento in data 21 dicembre 1998. Avendo il presidente della Sezione ritenuto superfluo procedere alla fissazione di un termine per rispondere alla memoria medesima, la fase scritta del procedimento si è conclusa il 15 gennaio 1999.

- 6 Con decisione del Tribunale 6 luglio 1999 il giudice relatore è stato destinato alla Seconda Sezione cui la causa, conseguentemente, è stata rimessa.

Conclusioni delle parti

7 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento n. 2398/97;
- disporre le misure che ritenga necessarie;
- condannare il Consiglio alle spese.

8 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare le ricorrenti «congiuntamente e in solido» alle spese.

9 La Commissione conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

Sulla ricevibilità

- 10 A sostegno dell'eccezione di irricevibilità il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, deduce tre motivi. In primo luogo, afferma che il ricorso non sarebbe conforme ai requisiti prescritti dalle pertinenti norme procedurali. In secondo luogo, sostiene che, con riguardo a sette delle otto ricorrenti, il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente. In terzo luogo, sostiene che le ricorrenti non sarebbero individualmente interessate dal regolamento n. 2398/97. Appare opportuno esaminare, anzitutto, il primo motivo.

Argomenti delle parti

- 11 Secondo il Consiglio, il ricorso non risponderebbe ai requisiti dettati dall'art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale «l'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte», nonché dall'art. 17, terzo e quarto comma, dello Statuto CE della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell'art. 46, primo comma, dello Statuto medesimo, che così recita:

«Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

- 12 Il Consiglio ritiene che un ricorso non validamente sottoscritto sia manifestamente irricevibile, salvo che il ricorrente abbia rimediato a tale vizio *anteriamente* alla scadenza dei termini di proposizione del ricorso. A sostegno di tale tesi

il Consiglio si richiama all'ordinanza della Corte 26 febbraio 1981, causa 10/81, Farrall/Commissione (Racc. pag. 717), nonché alla sentenza della Corte 5 aprile 1979, cause riunite 220/78 e 221/78, ALA et ALFER/Commissione (Racc. pag. 1693), e alle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti relative alla detta causa (Racc. pag. 1699).

- 13 Le ricorrenti indicano quale loro rappresentante l'avv. Ursula Schliessner, avvocato abilitato all'esercizio della professione nel foro di Düsseldorf, in Germania, come risulterebbe dai documenti acclusi al ricorso. Ciò premesso, a parere delle ricorrenti, non potrebbe sussistere errore né con riguardo alla persona del rappresentante nella causa in esame, né sul fatto che il potere di rappresentanza della medesima risulta conferito conformemente al disposto dell'art. 17, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte.
- 14 Quanto al rispetto, nella specie, dell'art. 43, n. 1, del regolamento di procedura, le ricorrenti sottolineano che il ricorso è stato validamente sottoscritto dal signor James Searles *in nome del* difensore indicato sul ricorso stesso, vale a dire l'avv. Schliessner. Le ricorrenti riconoscono che se l'avv. Searles, iscritto nell'elenco B del foro di Bruxelles, avesse apposto la propria sottoscrizione sul ricorso a proprio nome, sopra l'indicazione dattilografica del proprio nome, il ricorso sarebbe risultato irricevibile. Esse osservano che il Consiglio non deduce l'invalidità di una sottoscrizione preceduta dall'abbreviazione «pp».
- 15 Le ricorrenti fanno inoltre valere che l'avv. Searles è avvocato associato nello studio Oppenheimer, Wolff e Donnelly LLP e che, in tale qualità, dispone del potere di sottoscrivere qualsiasi documento in nome dello studio medesimo e quindi in nome di altri avvocati associati, quale l'avvocato Schliessner. In base alle procure sottoscritte dalle ricorrenti, l'avv. Searles sarebbe autorizzato ad agire a nome delle medesime congiuntamente all'avv. Schliessner. Esse aggiungono che l'avv. Searles avrebbe partecipato attivamente alla predisposizione del ricorso e che sarebbe perfettamente informato in merito agli argomenti giuridici ivi contenuti.
- 16 Pur riconoscendo che l'iscrizione dell'avv. Searles sull'«elenco B» del foro di Bruxelles non l'autorizza ad esercitare l'attività forense dinanzi ai giudici belgi, le

ricorrenti sostengono che tale iscrizione gli consente, obbligatoriamente in unione con un avvocato abilitato all'esercizio dinanzi ai giudici medesimi, di prestare attività di consulenza e di rappresentanza di propri mandanti in procedimenti disciplinati dalla legge belga.

- 17 Le ricorrenti aggiungono che l'avv. Searles ha sottoscritto, in data 2 marzo 1998, il ricorso a causa dell'assenza in quel giorno, dovuta a motivi di lavoro, dell'avv. Schliessner. Le ricorrenti si dichiarano disposte a fornire la prova del motivo di tale assenza.
- 18 Le ricorrenti sostengono, infine, che le due cause oggetto dell'ordinanza Farall/Commissione e della sentenza ALA e ALFER/Commissione, richiamate dal Consiglio, si differenzerebbero dal caso di specie.

Giudizio del Tribunale

- 19 A termini dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale stesso. Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa al fine di poter decidere senza dar corso alla fase orale del procedimento.
- 20 Dall'art. 17, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell'art. 46, primo comma, dello Statuto medesimo, risulta che unicamente un avvocato abilitato all'esercizio della professione dinanzi ai giudici di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) può validamente compiere atti procedurali dinanzi al Tribunale per conto di parti distinte dagli Stati e dalle istituzioni di cui al primo e al secondo comma del medesimo art. 17.

21 Per quanto attiene all'atto introduttivo del ricorso, l'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, parimenti applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto del menzionato art. 46, così recita:

« (...) L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati ».

22 Ne consegue che il ricorso dev'essere sottoscritto da persona abilitata a rappresentare il ricorrente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Corte.

23 Tale interpretazione trova conferma nei termini dell'art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, che esige che l'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte.

24 Al fine di garantire il rispetto dell'art. 17, terzo e quarto comma, dello Statuto, l'art. 44, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che l'avvocato che assista o rappresenti una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti l'abilitazione all'esercizio della professione dinanzi ai giudici di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE.

25 Tali disposizioni sono dirette ad assicurare che la responsabilità del compimento e del contenuto degli atti procedurali sia assunta da persona abilitata al compimento di tali atti dinanzi ai giudici comunitari, vale a dire o — per quanto attiene alla rappresentanza delle istituzioni, degli Stati membri e degli altri Stati parti contraenti dell'accordo SEE — da un agente, o — per quanto riguarda la rappresentanza degli altri soggetti — da un avvocato abilitato all'esercizio della

professione forense dinanzi ai giudici di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE e soggetto alle norme giuridiche e deontologiche cui è subordinato l'esercizio della professione forense in tali Stati.

- 26 Alla luce dell'attuale tenore dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale, la sottoscrizione manoscritta dell'avvocato o dell'agente rappresentante di una parte sull'originale di ogni atto processuale costituisce l'unico mezzo che consente di garantire che la responsabilità dell'atto medesimo sia assunta da persona abilitata a rappresentare la parte dinanzi ai giudici comunitari, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Corte.
- 27 Ne consegue che, ai fini della ricevibilità del ricorso, l'originale dell'atto avrebbe dovuto recare la sottoscrizione manoscritta dell'avvocato mandatario delle ricorrenti ed abilitato a rappresentarle dinanzi al Tribunale, vale a dire quella dell'avv. Schliessner.
- 28 Si deve aggiungere che l'omessa sottoscrizione del ricorso da un avvocato abilitato al compimento di atti procedurali dinanzi al Tribunale non è ricompresa tra le irregolarità formali che possono essere sanate successivamente alla scadenza del termine di ricorso, ai sensi degli artt. 19, secondo comma, dello Statuto della Corte e 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.
- 29 Quanto alla sottoscrizione dell'avv. Searles, apposta, secondo le ricorrenti, «a nome» dell'avv. Schliessner, si deve rilevare che la sottoscrizione di una persona che non sia, essa stessa, abilitata al compimento di atti procedurali dinanzi al Tribunale non può validamente sostituire quella dell'avvocato abilitato all'esercizio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato contraente dell'accordo SEE e mandatario della parte.

- 30 Ciò premesso, gli argomenti delle ricorrenti relativi all'organizzazione interna dello studio legale di cui fa parte l'avv. Schliessner, nonché quelli relativi ai loro rapporti con i vari membri dello studio medesimo, sono irrilevanti. Ciò vale anche con riguardo agli argomenti relativi all'iscrizione dell'avv. Searles sull'elenco B del foro di Bruxelles, atteso che tale iscrizione non gli attribuisce il diritto di compiere atti procedurali dinanzi al Tribunale.
- 31 Infine, non occorre dar seguito alla prova offerta dalle ricorrenti con riguardo all'impedimento del loro rappresentante il 2 marzo 1998, ultimo giorno del termine di ricorso e data della sottoscrizione dell'atto. Infatti, l'assenza, per motivi di lavoro, dell'avvocato mandatario non può essere considerata quale caso fortuito o di forza maggiore che consenta, al fine di escludere la decadenza delle ricorrenti, l'applicazione dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte.
- 32 Atteso che il ricorso non è conforme ai requisiti fissati dagli artt. 17, terzo e quarto comma, e 19, primo comma, dello Statuto della Corte nonché dall'art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre dichiararlo irricevibile, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi di irricevibilità dedotti dal Consiglio.

Sulle spese

- 33 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché, in solido, quelle del Consiglio, conformemente alla domanda del medesimo. La Commissione, non avendo formulato conclusioni in ordine alle spese, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dal Consiglio.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 24 febbraio 2000

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung